

Oggetto: Procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, per l'affidamento del SERVIZIO DI CREMAZIONE MEDIANTE CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO CREMATARIO SITO PRESSO CIMITERO COMUNALE DI SANTA MARIA DEI ROTOLI NONCHÉ DELLE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ALLA CREMAZIONE. CODICE CIG: B10A4639EB.

ESAME DELLE GIUSTIFICAZIONI SUL COSTO DELLA MANODOPERA

indicato dal concorrente costituendo R.T.I. Altair Funeral s.r.l. e Biagi Impianti Termici s.r.l.

Premesso:


- che con Determinazione Dirigenziale n. 4202 del 25.03.2024 la scrivente è stata nominata Responsabile Unico del Progetto per *"Affidamento del servizio di cremazione attraverso conduzione e manutenzione ordinaria"* del forno crematorio sito presso il Cimitero di Santa Maria dei Rotoli;
- che con Decreto del Commissario di Governo per l'Emergenza Cimiteriale del Comune di Palermo n. 34 del 27.03.2024 è stato disposto di contrarre per l'affidamento del servizio in oggetto;
- che in data 13.05.2024, giusta verbale di gara n. 1, sulla piattaforma telematica degli approvvigionamenti del Comune di Palermo Appalti&Contratti e-Procurement, è stata esperita la procedura negoziata in oggetto, individuando quale migliore offerta quella presentata dal costituendo R.T.I. Altair Funeral s.r.l. e Biagi Impianti Termici s.r.l. che ha offerto:
 - ribasso unico percentuale offerto sull'importo a base di gara comprensivo del costo della manodopera di €.137.694,00, stimato dalla stazione appaltante e non soggetto a ribasso: 28,66%;
 - costi della manodopera: €. 84.353,50
 - costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro connessi con l'attività da espletare: €. 1.440,00.
- che contestualmente è stato disposto di richiedere al suddetto concorrente la produzione, entro il termine del 19.05.2024, di specifica giustificazione ai sensi dell'art. 41, co.14, del D.Lgs.n.36/2023, al fine di dimostrare che l'importo del costo manodopera indicato nell'offerta deriva da una più efficiente organizzazione aziendale;
- che in data 13.05.2024 la predetta richiesta è stata inoltrata al suddetto concorrente, tramite la suddetta piattaforma telematica di aggiornamento;
- che in data 14.05.2024 il concorrente costituendo R.T.I. Altair Funeral s.r.l. e Biagi Impianti Termici s.r.l. ha riscontrato la richiesta di che trattasi e la stessa in data 15.05.2024 è stata trasmessa al RUP e al Dirigente di quest'Ufficio;

Viste

ed esaminate le giustificazioni prodotte dal suddetto concorrente in ordine all'indicazione di un costo della manodopera inferiore a quello indicato dalla stazione Appaltante;

Preso atto

che il concorrente ha dichiarato che il modello gestionale ipotizzato per la conduzione del crematorio di Palermo sfrutta la presenza degli apparati organizzativi già presenti in Sicilia per la gestione del



forno crematorio di Messina e- attraverso una sua controllata (Misterbianco Cremazioni s.r.l.) - per la gestione del forno crematorio di Misterbianco, con la conseguente possibilità di ottimizzare l'utilizzo del personale, generare economie di scala e abbattere numerosi costi propri della commessa in esame; inoltre la mandante Biagi Impianti Termici è un'azienda di esperienza nella manutenzione di impianti di cremazione in Italia, dei quali ha fornito un elenco dei principali impianti ;

Verificato che:

- la dotazione organica che il concorrente intende impiegare per l'espletamento del servizio in oggetto è conforme alla dotazione richiesta dall'art. 13) dell'Allegato A al Capitolato d'Oneri;
- Che l'articolazione dell'orario di lavoro prospettato appare funzionale alle cremazioni giornaliere previste (TRE al giorno);
- Che il costo del personale non risulta inferiore a i minimi tabellari del contratto Pompe funebri e del contratto dei Metalmeccanici;

Visti


- l'art. 41, comma 14 del d.Lgs.n.36/2023 secondo cui *"Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale."*
- l'art.110 co.4 lett. a) del D. Lgs.n.36/2023 a mente del quale *"Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge...."*

lo scrivente, ritiene che il costo della manodopera indicato dal concorrente costituendo R.T.I. Altair Funeral s.r.l. e Biagi Impianti Termici s.r.l., determinato ai sensi dell'art.4 1, co.14 del D. Lgs.n.36/2023 sulla base della propria organizzazione aziendale, rispetti i minimi salariali retributivi previsti per il personale da impiegare nel servizio e che detta organizzazione giustifica l'economia sul costo della manodopera indicato nell'offerta. Pertanto l'offerta è da ritenere congrua.

Palermo 20.05.2024

IL RUP

D.ssa Bianca Fuschi



forno crematorio di Messina e- attraverso una sua controllata (Misterbianco Cremazioni s.r.l.) - per la gestione del forno crematorio di Misterbianco, con la conseguente possibilità di ottimizzare l'utilizzo del personale, generare economie di scala e abbattere numerosi costi propri della commessa in esame; inoltre la mandante Biagi Impianti Termici è un'azienda di esperienza nella manutenzione di impianti di cremazione in Italia, dei quali ha fornito un elenco dei principali impianti ;

Verificato che:

- la dotazione organica che il concorrente intende impiegare per l'espletamento del servizio in oggetto è conforme alla dotazione richiesta dall'art. 13) dell'Allegato A al Capitolato d'Oneri;
- Che l'articolazione dell'orario di lavoro prospettato appare funzionale alle cremazioni giornaliere previste (TRE al giorno);
- Che il costo del personale non risulta inferiore a i minimi tabellari del contratto Pompe funebri e del contratto dei Metalmeccanici;

Visti

- l'art. 41, comma 14 del d.Lgs.n.36/2023 secondo cui *"Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale."*
- l'art.110 co.4 lett. a) del D. Lgs.n.36/2023 a mente del quale *"Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge...;*

lo scrivente, ritiene che il costo della manodopera indicato dal concorrente costituendo R.T.I. Altair Funeral s.r.l. e Biagi Impianti Termici s.r.l., determinato ai sensi dell'art.4 1, co.14 del D. Lgs.n.36/2023 sulla base della propria organizzazione aziendale, rispetti i minimi salariali retributivi previsti per il personale da impiegare nel servizio e che detta organizzazione giustifica l'economia sul costo della manodopera indicato nell'offerta. Pertanto l'offerta è da ritenere congrua.

Palermo 20.05.2024

IL RUP

D.ssa Bianca Fuschi

